



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 04/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 26 novembre 2014, n. 66

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 0,900 MWe, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di San Severo (FG), in località "Antonino da Piede";
- una linea elettrica interrata MT per il collegamento dell'impianto alla linea MT San Severo;
- una cabina di consegna.

Proponente: Energy System Services Srl. Sede legale in Castelluccio Dei Sauri (FG), Via Roma 95. P. IVA e C.F. 03392580712

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica

premessi che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio

delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

rilevato che:

- la Società Energy System Services Srl, con sede legale in Via Roma 95 - Castelluccio Dei Sauri (FG), Cod. Fisc. e P.IVA 03392580712, nella persona del Sig. Palumbo Mario, nato ad Accadia (FG), il 24.12.1963 e residente ad Accadia (FG), nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 8792 del 5 agosto 2009, in data 31.07.2009 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,900 MW e delle opere connesse ed infrastrutture nel Comune di San Severo (FG) - località "Antonino da Piede";

- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. 0544986 del 04.11.2008 (riferimento n. 15336) indirizzata alla Società Energy System Service Srl, prevede che l'impianto sia allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT S. Severo (DP60-16220) alimentata dalla CP Apricena, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa. La soluzione prevedeva:

- connessione in entra-esce dalla Linea MT S. Severo (DP60 16220), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;

- costruzione di una cabina di consegna;

La Società proponente, in data 03.12.2008, dichiarava di accettare integralmente la soluzione di connessione indicata da ENEL SPA, che ha validato il Piano Tecnico elettrico in data 04.06.2012;

- con nota n. 901 del 27.01.2012, l'Ufficio Energia della Regione Puglia invitava la Energy System Service Srl a presentare istanza telematica tramite il portale telematico della Regione Puglia, per un impianto eolico della potenza elettrica di 0,900 MWe;

- la società, con pec del 05.04.2012 trasmetteva istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,900 MWe e delle opere connesse ed infrastrutture nel Comune di San Severo (FG) - località "Antonino da Piede", secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010, e provvedeva al deposito dell'intero progetto sul portale www.sistema.puglia.it acquisendo codice pratica TZ8LH28;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 6604 del 06.07.2012, inoltrava alla Società il preavviso di improcedibilità a cui la Società dava riscontro con pec del 03.08.2012;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 0009001 del 26.09.2012, comunicava l'avvio del procedimento secondo la procedura telematica alla Società proponente e agli Enti titolari del rilascio del parere di competenza;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 0009677 del 15.10.2012, convocava per il giorno 14.11.2012 la Conferenza di Servizi presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. La medesima Convocazione di Servizi veniva indirizzata anche alle Società che avevano presentato progetti di impianti eolici nel Comune di San Severo in data antecedente a quella di Energy System Services S.r.l..

considerato che:

in sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale Foggia, con nota prot. n. 17554 del 01.10.2012 comunica che l'intero agro del Comune di San Severo non è soggetto al R.D.L. n. 3267/1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e che restano ferme le responsabilità relative al rispetto del Regolamento Forestale n. 10/2009 in merito all'eventuale taglio di piante di interesse forestale;
- AQP SpA, con nota prot. n. 0118964 del 15.10.2012, comunica che non sono presenti opere di questa Società nell' area interessata dai lavori;
- Autorità di Bacino della Puglia, nella nota prot. n. 0012654 del 25.10.2012, dichiara che "dal confronto con gli elaborati del P.A.I. vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela";
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 2012/0074903 del 23.10.2012, attesta che sulla scorta della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it dalla società richiedente, NULLA OSTA all'avvio delle procedure di inizio lavori relative alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico, della potenza di 0,90 MWe da installare nel Comune di San Severo (F g) località "Antonino da Piede", salvo eventuali irregolarità riscontrate dagli Enti preposti alla verifica della documentazione presentata presso le loro sedi dalla stessa Società";
- Comando Militare esercito "Puglia", con nota prot. n. 0013242 del 25.10.2012, comunica concluso il procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione unica in oggetto
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT, Foggia, presa visione della documentazione inerente l'intervento in questione, con nota prot. n. 0015324 del 25.10.2012 inviata anche al Comune di San Severo, riscontra "l'indispensabilità, da parte della Società, di corredare il progetto con una ricognizione effettuata dal competente ente locale volta a verificare l'esistenza di vincoli paesaggistici vigenti per legge (art. 142 del d.lgs 42/04)".

La Società, in data 29.11.2012, ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici il Nulla Osta del Comune di San Severo, il Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, la Tavola di Dettaglio di Intervisibilità e la Tavola di Dettaglio e foto simulazioni, e in data 29.01.2013 ha trasmesso la nota n. 1674 del 28.01.2013 del Comune di San Severo con cui dichiara che "l'area oggetto dell'intervento non è interessata da vincoli paesaggistici

vigenti per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/04.”

- Regione Puglia - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - Struttura Tecnica Provinciale Foggia, con nota prot. n. 48828 del 02.11.2012, comunica che “dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Anche lo stesso Impianto Eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, NULLA OSTA da parte di quest'Ufficio all'approvazione del progetto”;

- ARPA - DAP FG, con nota prot. n. 59944 del 08.11.2012 trasmette il proprio parere in cui comunica che “esaminata la documentazione integrativa acquisita dal sito istituzionale, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- l'aerogeneratore che si dovrà installare presenterà le seguenti caratteristiche: marca LeitWind LTW77, diametro rotore 77m, altezza mozzo 80m.

- Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

- Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti assicurando il rispetto del D.lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.

- La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

- Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.”

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori, con nota prot. n. 27464 del 09.11.2012, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, esprime “Nulla Osta di massima, al soli fini minerari, alla realizzazione dell'Impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;

- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione, con nota prot. n. 5161 del 12.11.2012, premesso che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia, esprime nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per Beni Archeologici della Puglia, acquisita la Carta di Rischio Archeologico in data 05.11.2012, con nota prot. n. 13158 del 13.11.2012 comunica che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologia ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D,Lgs 42/2004. Tanto premesso, relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto in oggetto. Fa presente, in ogni caso, che, qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestuale comunicazione alla Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 19497 del 13.11.2012 comunica che “dalla documentazione tecnica progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.it sono emerse interferenze tra il cavidotto elettrico di connessione dell'aerogeneratore in progetto e lo cabina di consegna utente ed una condotto dn 200 mm. in cemento amianto appartenente alla rete di distribuzione del Distretto 10 del Comprensorio Irriguo del Fortore. Le Interferenze, consistenti In parallelismo ed Intersezioni, sono localizzate sul confine della particella 223 del foglio 11 del Comune di

Son Severo.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con lo condotta irrigua occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alla condotta e di quella di rispetto su ambo i lati della stessa, occorre che tra lo condotta ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto compreso lo cabina utente, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00).

Intersezioni (elettrodotto interrato)

1. il cavidotto deve essere posato al di sotto della condotta irrigua e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda tele guidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse allo condotta) per diametri sino a \varnothing 275 mm.:
2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata):
3. La profondità e lo posizione effettiva della condotta deve essere determinato, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese della Società proponente, in presenza di tecnici consortili;
4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato
5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00
6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza
7. L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata: in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata: la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento della condotta interferente; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistono impedimenti di natura tecnico e/o amministrativo, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifico - ed alla estinzione di quelle non più necessarie

Ciò stante si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti a condizione che vengano opportunamente superate le interferenze accertate nel rispetto delle condizioni innanzi precisate.

Si precisa tuttavia che per il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è necessario integrare la progettazione con i disegni di dettaglio delle modalità di superamento delle interferenze evidenziate sui quali questo Ente si riserva di rilasciare il proprio benestare.

L'autorizzazione alla esecuzione dei lavori è inoltre subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- prima della materiale esecuzione dei lavori lo Società proponente deve provvedere al picchettamento in sito delle opere da costruire ed in particolare al tracciamento del cavidotto, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, delle interferenze con gli impianti irrigui;
- a conclusione dei lavori devono essere consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle

opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione dell'aerogeneratore e del tracciato del cavidotto, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;

- la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;

- la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;

- la Società proponente si impegna a formalizzare l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R. R. 8 giugno 2012 n.12 pubblicato sul BURP n.86-Suppl. del 15.06.2012 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" e a corrispondere i relativi canoni che potranno essere definiti con provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;

- l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 9357 del 31.10.2012 rilascia, per quanto di competenza, il relativo Nulla Osta Alla Costruzione Definitiva, per tutto l'impianto in oggetto, subordinandolo alla condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata. Ricorda, inoltre, che l'elettrodoto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questa Amministrazione, che sarà rilasciato:

1. dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, che dovrà essere chiesto in tempo utile;
2. dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodoto in oggetto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6.

La Energy System Services, in sede di Conferenza, ha depositato la "Dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie" con cui il progettista dell'impianto dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico alla data del 17/10/2012, e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti, ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico;

Regione Puglia - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, con nota prot. n. 86802 del 15.10.2012 rilascia parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un' area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di

realizzare le opere;

6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica

- Servizio Sanitario Nazionale - Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia con nota prot. n. 91365-12 del 07.11.2012 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, a condizione che:

1. Venga effettuato un monitoraggio dell' impianto acustico con rilievi fonometrici a cadenza semestrale in funzione della distribuzione del vento, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla sua messa in esercizio.

2. Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, con relativa certificazione di conformità, devono essere notificate all'ISPES, ed alla ASL-SPESAL FG.

3. L'aerogeneratore deve seguire le linee naturali del paesaggio e le infrastrutture esistenti.

4. La Torre Eolica non deve essere utilizzata per altre attività (installatori di ripetitori di telefonia mobile etc.).

La Energy System Services in data 15.11.2012 ha provveduto a trasmettere alla ASL di Foggia la previsione di impatto acustico ed elettromagnetico e il calcolo della gittata

- SNAM Rete gas con nota prot. n.372 del 12.11.2012 comunica che nelle particelle interessate al progetto non sono presenti metanodotti;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. - 3° Regione Aerea con nota prot. n.54547 del 06.11.2012 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;

- ENAC con nota prot. n.128045 del 05.10.2012 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizioni che si osservino le prescrizioni impartite;

- la Conferenza di servizi si è conclusa con l'invito alla Società a produrre il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161 del 10/8/2012 entrato in vigore il 6 ottobre 2012, e il piano di dismissione riportante la stima dei costi.

La Energy System Services Srl in data 03.12.2012 ha trasmesso alla Regione Puglia - Ufficio Energia il piano di recupero rocce da scavo e il piano dismissione;

- successivamente alla riunione di Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare dello Jonio e del Canale d'Otranto con nota prot. n. 1882 del 16.01.2013 ha comunicato che, per quanto di propria competenza, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto;

- Comune di San Severo che non si era ancora espresso, con modulo - parere prot. n. 19840 del 22.11.2012, afferma: "l'intervento è compatibile in ordine agli aspetti urbanistici e paesaggistici. L'intervento dovrà rispettare le previsioni della zonizzazione acustica comunale". L'impianto non ricade in nessun ATE, e quindi non necessita di Autorizzazione Paesaggistica.

La Energy System Services Srl in data 28.11.2012 ha trasmesso al Comune di San Severo la previsione impatto acustico in base alla zonizzazione comunale.

Con nota prot. n.251 del 10.01.2013 è stata trasmessa alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in data 12.11.2012 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti in tale sede.

successivamente alla trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi svolta il 10.12.2013 sono pervenuti i seguenti pareri:

- con nota prot. n. 0001674 del 28.01.2013 il Comune di San Severo ha comunicato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che "in riferimento alla richiesta di ricognizione volta a verificare l'esistenza sulle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e dell'elettrodotto di vincoli paesaggistici vigenti per legge (...), l'area oggetto dell'intervento, per quanto di competenza del Comune di San Severo, non risulta interessata da vincoli paesaggistici vigenti per legge ai sensi dell'art. 142 del

D.Lgs 42/2004”.

- In data 12.02.2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha trasmesso la nota prot. n. 02070, nella quale, esaminati gli elaborati integrativi trasmessi dalla società e preso atto della ricognizione dei vincoli effettuata dal comune, “ritiene che le esigenze di tutela dei valori paesaggistici dell’area in esame inducano a manifestare forti perplessità per la costruzione del nuovo parco eolico”. Con tale nota, pur motivando le ragioni di dette perplessità, la Soprintendenza non ha espresso parere contrario né ha richiesto alla Società di adottare opere di mitigazione o soluzioni progettuali alternative;

preso atto dei pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi e di quelli pervenuti successivamente alla stessa, nonché delle integrazioni fornite dalla società proponente, con nota prot. n. 1568 del 21.02.2013 è stato comunicato alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento la chiusura positiva dello stesso;

la proponente, con nota acquisita al prot. n. 1931 del 06.03.2013, ha trasmesso:

1. copie del Progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
2. Asseverazione del Progettista dove assevera la conformità del Progetto Definitivo;
3. Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante dove si impegna a rispettare tutte le prescrizioni;
4. Asseverazione del Progettista, che l’impianto ricade in area distante più di 1 Km;
5. dichiarazione del Tecnico Abilitato dove attesta che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati monumentali e inoltre che sempre la stessa area non ricade in zona interessate da produzione agroalimentari di qualità;
6. Atto Notorio del Legale Rappresentante relativo ai Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
7. Copia della PEC trasmessa del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo;
8. Copia del Bonifico relativo agli oneri di monitoraggio;
9. N. 9 marche da bollo da 14,62 € per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;

l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 07.03.2013 ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n.14684;

considerato, inoltre, che:

In sede di ulteriore controllo propedeutico alla redazione del provvedimento finale, il Servizio Energia della Regione Puglia, rivalutando la portata e l’incisività delle osservazioni formulate dalla Sovrintendenza nonché alla luce delle previsioni normative contenute nell’art. 14.9 del D.M. 10 settembre 2010, richiedeva, con nota prot. n. 2657 del 27.03.2013, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici il rilascio di un parere univoco e definitivo, evidenziando che, “qualora venisse confermata la natura ostativa del parere di codesta Soprintendenza, si configurerebbe l’ipotesi regolamentata dagli art. 14 ter e quater della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con la conseguente remissione del procedimento al Consiglio dei Ministri.”

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in data 04.04.2013, con nota prot. n. 4807, ribadisce e specifica le valutazioni negative già precedentemente manifestate. Afferma che, “esaminati gli elaborati disponibili sul portale sistema.puglia.it prende atto che l’intervento non interessa direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, come risulta dalla comunicazione da parte del Comune di San Severo - Area V Urbanistica e attività produttive a firma del Coordinatore arch. Fabio Mucilli, pervenuta con l’integrazione sopra richiamata. La Scrivente, tuttavia, per quanto di competenza, esprime forti perplessità sull’intervento in oggetto per le motivazioni di seguito riportate.

Effettuando l’analisi del bacino visivo dell’impianto, così come definito dalle Linee guida D.M. 10

settembre 2010- allegato IV, anche sulla base della documentazione fornita dalla ditta in merito ai fotoinserimenti delle strutture di progetto (cfr. la tav. "Integrazioni di dettaglio - fotosimulazioni"), si evince che all'interno del suddetto bacino ricadono diversi elementi architettonici e naturalistici tutelati dalle norme vigenti. In particolare ricadono nell'area di studio:

- i centri storici di San Severo e Apricena, entrambi sul limite del bacino visivo considerato;
- il complesso medievale del monastero di S. Giovanni in Piano. sottoposto a tutela diretta ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004;
- i tracciati tratturali del Braccio Nunziatella-Stignano e del tratturello FoggiaSannicandro.

Nella stessa area, inoltre, ricadono:

- i torrenti Candelaro e Radicosa, con i relativi bacini idrografici, individuati dal PUTT/p come Ambiti Estesi di valore "B" e "C" e il Canale S. Martino;
- l'area delle cave di Apricena, sul limite settentrionale del bacino considerato;
- numerose Masserie, alcune delle quali oggetto di segnalazione architettonica e/o archeologica: La Torre, Giunchi, Tabanaro e Mollica, quest'ultima distante poco più di 1 km dal sito in esame.

L'impianto in esame si collocherebbe tra i corsi d'acqua dei torrenti Radicosa e Candelaro, nei pressi dei tracciati dell'autostrada A 14, della S.S. 89 e della linea ferroviaria, in un territorio caratterizzato da colture di tipo seminativo, con frequenti presenze di coltivazioni arboree, e dall'assenza di rilievi pronunciati. Infatti la vasta pianura a nord di San Severo, interrotta solo parzialmente dalle balze delle cave di Apricena, si dilata per decine di chilometri. fino al Lago di Lesina a settentrione. e permette alle visuali di spingersi con grande profondità attraverso gli estesi campi coltivati, che costituiscono la fondamentale caratteristica dell'antropizzazione rurale di questa parte di Capitanata. La scarsa presenza di impianti eolici nelle immediate vicinanze del sito in esame rende l'intervento proposto ancor più invasivo visto che le installazioni attualmente visibili nella zona sono in numero assai ridotto (cfr. la tav. "Integrazioni di dettaglio- fotosimulazioni"), e lasciano ancora quasi inalterata la possibilità di estendere lo sguardo lungo le coltivazioni a perdita d'occhio, fino al fondale costituito dai rilievi delle cave di Apricena. L'impianto proposto costituirebbe quindi un grave elemento di disturbo visivo a danno della percezione delle qualità agrarie del paesaggio locale. specie dai numerosi percorsi - anche tutelati - che solcano la pianura, fino ai rilievi occupati dalle attività estrattive.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le esigenze di tutela dei valori paesaggistici dell'area in esame contrastino con la costruzione del nuovo parco eolico in oggetto, per la quale questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere contrario al progetto così come proposto. La scrivente, tuttavia, ritiene che l'impianto possa essere riprogettato, alla luce delle criticità sopra espresse, al fine di contenere, o se possibile eliminare, gli effetti negativi dell'impianto sulle visuali paesaggistiche";

La Società, in data 16.05.2013, proponeva ricorso al TAR Puglia - Sede di Bari per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del parere contrario reso dalla SBAP con la nota prot. n. 2070 del 12.02.2013, della nota del Servizio Energia della Regione Puglia prot. n. 2657 del 27.03.2013, e della nota trasmessa dalla Sovrintendenza il 04.04.2013 con prot. n. 4807.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima si pronuncia sul ricorso con Ordinanza n. 00303/2013 REG.PROV.CAU del 06.06.2013, con cui respinge l'istanza cautelare.

il Servizio Energia della Regione Puglia, vista l'assenza di ulteriori pareri contrari da parte di altri enti o uffici e per effetto del solo dissenso espresso dal MIBACT, con nota prot. n. 5235 del 19.06.2013, ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.: in tale situazione, infatti, il Servizio Energia, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione;

In data 02.09.2013 è pervenuta la nota prot. n. 17347 del 09.08.2013 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato che in data 16 luglio 2013 era stata indetta una riunione di

coordinamento istruttorio presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della quale è stato particolarmente approfondito l'aspetto relativo all'esistenza dei presupposti di legge per procedere alla rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, e che in data 9 agosto 2013 il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il non accoglimento dell'istanza di rimessione, perché il dissenso della citata Soprintendenza è stato espresso fuori conferenza di servizi, in contrasto con il disposto di cui all'art. 14 quater, comma 1, legge n. 241/90. All'esito, quindi, con la suddetta nota ha comunicato che "la questione non può essere rimessa al Consiglio dei Ministri, trattandosi di dissenso espresso al di fuori della conferenza di servizi e pertanto il meccanismo di cui all'art. 14 quater, comma 3, non può ritenersi operante";

Preso atto del provvedimento trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, senza prestare acquiescenza alla risoluzione in esso contenuta, e riservandosi azioni volte ad ottenere il riesame della stessa, il Servizio Energia della Regione Puglia ha annullato il precedente atto di chiusura positiva del procedimento, e con nota prot. n.8353 del 24.10.2013 ha convocato per il giorno 10.12.2013 la riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di acquisire in maniera definitiva il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari Barletta- Andria - Trani e Foggia, e di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del procedimento in oggetto;

In data 10.12.2013 si è tenuta la II riunione di Conferenza di Servizi durante la quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ASL FG che con nota del 22.11.2013 che conferma il parere espresso in data 07.11.2012;
- Società EUROWIND, che, modulo parere acquisito il 02.12.2013, paventa la possibilità di sovrapposizioni del campo eolico in CdS con il proprio. Da un confronto degli strati informativi di entrambi si deduce la non sovrapposizione dei due campi, che sono localizzati in due aree lontane del territorio del comune di san Severo.
- ARPA - DAP FG che con nota prot. n. 68354 del 29.11.2013 ribadisce quanto espresso con parere del 08.11.2012;
- Autorità di Bacino della Puglia che, con nota prot. n. 16151 del 09.12.2013, conferma quanto espresso con parere del 25.10.2012;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, che con nota prot. n. 14809 del 09.12.2013 conferma quanto espresso con il parere del 13.11.2012;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari Barletta- Andria - Trani e Foggia che con modulo - parere presentato in conferenza di servizi conferma il precedente parere prot. 4807 del 4.4.2013, con le motivazioni e le indicazioni in esso contenute;

Con nota prot. n. 103108 del 20.12.2013 è stata trasmessa alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.12.2013 con allegati i pareri acquisiti.

Con la suddetta nota, in riferimento alla nota prot. n. 17347 del 09.08.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avendo acquisito in sede di conferenza di servizi il parere paesaggistico contrario alla realizzazione dell'intervento, il Servizio Energia della Regione Puglia ha reiterato la remissione del procedimento in oggetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 827 del 17.01.2014, comunicava l'indizione della riunione istruttorio per il giorno 23.01.2014.

Il Servizio Energia, con nota prot. n. 466 del 22.01.2014, ha evidenziato che, per quanto attiene alle

competenze dello scrivente, la situazione è del tutto analoga a quella che si era verificata ed analizzata in vista della precedente riunione istruttoria convocata dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo in data 16.07.2013. Pertanto, nell'informare che la Regione non avrebbe potuto partecipare alla riunione convocata, ha ribadito e precisato:

a. di non essere in possesso di pareri o informazioni innovativi rispetto a quanto già riportato nelle precedenti rispettive note prot. n. 5234 e n. 5232 del 19.06.2013;

b. di aver acquisito, in sede di Conferenza di Servizi del giorno 10.12.2013, il modulo-parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province Ba- Bat- Foggia con cui veniva confermato i pareri negativi già espressi rispettivamente in data 19.02.2013 prot. n. 2449 e in data 04.04.2013 prot. n. 4807;

c. di ritenere necessario rappresentare al Consiglio dei Ministri la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili in Puglia, e in particolare nel settore dell'eolico in Capitanata; a dimostrazione di quanto sopra, si allegano alla presente i due elaborati grafici denominati "Impianti eolici nella Provincia di Foggia" e "Mappa visibilità degli impianti eolici nella Provincia di Foggia" già depositati presso codesto spettabile Dipartimento in data 16.07.2013. Dette planimetrie evidenziano la situazione di enorme pressione territoriale e paesaggistica determinata in provincia di Foggia dai soli impianti eolici già esistenti ed autorizzati. Si rimanda, inoltre, alla tabella che riepiloga tutti gli impianti eolici previsti nei comuni di Apricena e San Severo tuttora pendenti, dalla quale si evince che i due impianti della Energy Systems Service srl in oggetto sono, rispettivamente, ultimo di 9 e ottavo di 13 di una serie di ulteriori impianti eolici in istruttoria, per complessivi circa n. 220 aerogeneratori in Apricena e n. 620 aerogeneratori in San Severo. La realizzazione dei suddetti nuovi impianti accrescerebbe una pressione territoriale già insostenibile, che appare non fronteggiabile con i meccanismi normativi vigenti;

d. di dover riferire che anche con riferimento alla rete elettrica, la situazione degli impianti FER in Puglia, ed in particolare nella Provincia di Foggia, risulta molto critica; si allegano, a tal proposito, alcune diapositive acquisite dalla relazione sullo stato della rete elaborata da Terna Spa e da una presentazione di Enel Distribuzione Spa, la prima delle quali mette in luce l'enorme sproporzione delle iniziative proposte dagli operatori del settore FER in Puglia rispetto alle altre regioni; le slides di Enel, indicano chiaramente che la Puglia è la regione con il maggior numero di "comuni critici" per la gestione della rete e viene evidenziato in rosso proprio il territorio della provincia di Foggia, dove dovrebbero sorgere i due impianti oggetto della riunione. In sintesi, i gestori di rete hanno già più volte segnalato la criticità della Puglia, ma la Regione deve esprimersi indipendentemente dallo stato di criticità della rete elettrica, anche se si raggiungono situazioni limite, già da tempo verificatesi in Puglia, per le quali gli impianti da fonti rinnovabili già in esercizio vengono spenti o limitati per problemi di dispacciamento dell'energia prodotta;

e. per quanto riguarda, infine, la rilevanza economica delle opere in oggetto, si comunica di non avere informazioni in merito alle eventuali misure di compensazione convenute dalla società proponente con i Comuni interessati, misure di compensazione che sarebbero comunque difficili da quantificare visto che non devono avere, ai sensi del D.M. 10.09.2010, natura economico-patrimoniale; la eventuale ricaduta occupazionale degli impianti in questione nella fase di esercizio appare poco significativa, atteso che l'attività manutentiva sugli impianti eolici è alquanto contenuta ed ha periodicità molto ampia, in particolare nel caso di singole torri eoliche.

con pec del 15.05.2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltrato all'Ufficio Energia il resoconto della riunione svoltasi in data 23.01.2014 alla quale avevano partecipato: Provincia di Foggia, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat-Fg, Società Energy System Services Srl;

Successivamente, in data 11 giugno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è

tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione.

In data 08.08.2014 si è tenuta una ulteriore riunione presso il Consiglio dei Ministri, nella quale ha "deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" di effettuare "una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia", nell'ambito di un "apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini".

Pertanto, in ossequio alla predetta delibera, in data 02.09.2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuto un incontro al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate.

Successivamente, in data 10.09.2014, si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dello Sviluppo Economico per esaminare gli effetti sull'ambiente e la rilevanza dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare nella Regione Puglia, compreso quello della Società Energy System Services in San Severo.

I predetti incontri si sono conclusi dando atto che è confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tali incontri non ha preso parte la Regione Puglia, nel primo caso per l'insufficiente preavviso ricevuto, nel secondo perché non convocata;

il Gabinetto di Presidenza della Giunta della Regione Puglia, con nota prot. n. 5470 del 08.09.2014, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, di riconvocare il tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali o, in subordine, di fissare un incontro specifico per i rappresentanti della Regione Puglia, visto il grandissimo interesse che la problematica degli impianti eolici riveste per la Puglia. La richiesta è rimasta senza esito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha prima adottato una serie di deliberazioni, tra le quali quella in data 19.09.2014;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio ambiente e immigrazione, con nota prot. n. DICA 0021718 P-4.8.2.8 del 29.09.2014, ha reso noto che "il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 settembre 2014 ha deliberato di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW nel Comune di San Severo (FG)- località Antonino da Piede".

Nella suddetta deliberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

rilevato, altresì, che:

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. 21718 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, pur non

condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, con pec del 07.10.2014 la notificava alla Società proponente e agli Enti interessati dal procedimento amministrativo;

- in ordine alla titolarità delle aree, all'atto dell'istanza telematica, la Società Energy System Services Srl chiedeva che fosse avviata la procedura per l'esproprio.

Tuttavia, con pec del 28.12.2012, acquisita al protocollo con nota n. 173 il 08.01.2013, la Società trasmetteva allo Scrivente il "preliminare di contratto di locazione" sottoscritto con il proprietario delle aree interessate dall'intervento, rinunciando di fatto alla procedura di esproprio;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 07.03.2013 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.14684;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in tripla copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 66 del 26/11/2014 a firma dell'arch. Raffaella Di Terlizzi agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Tutto quanto sopra rilevato e considerato:

si procede con l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19.09.2014, notificata con nota prot. n. 21718 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha ritenuto opportuno illustrare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Puglia", ha ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

n. 1 aerogeneratore identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

WGS84 FUSO 33N

X Y

533187,942 4620722,799

ed individuato catastalmente al Fg. 11 part.ile 223, 44, 329 del Comune di San Severo.

DETERMINA

Art. 1)

di rilasciare alla Società Energy System Services Srl, con sede legale in Via Roma 95 - Castelluccio Dei Sauri (FG), Cod. Fisc. e P.IVA 03392580712, nella persona del Sig. Palumbo Mario, nato ad Accadia (FG), il 24.12.1963 e residente ad Accadia (FG), nella sua qualità di legale rappresentante l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 1 aerogeneratore di potenza complessiva pari ad 0,900 MW avente le seguenti coordinate Gauss Boaga:

WGS84 FUSO 33N

ed individuato catastalmente al Fg. 11 part.IIe 223, 44, 329 del Comune di San Severo.

Con riferimento alle opere di collegamento alla rete elettrica definite dalla Società Enel spa, esse prevedono che l'impianto sia allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT S. Severo (DP60-16220) alimentata dalla CP Apricena, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa. La soluzione prevede:

- connessione in entra-esce dalla Linea MT S. Severo (DP60 16220), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- costruzione di una cabina di consegna;

Art. 2)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 3)

La Società proponente nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 4)

La Società, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovrà presentare il piano di utilizzo all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. L'Autorità competente è:

- la Regione-Area politiche per l'ambiente, reti e qualità urbana-Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS per le opere soggette a valutazione ambientale;
- nei restanti casi, il Comune di localizzazione dell'intervento non comportando, lo strumento della CdS, modificazione o sottrazione delle competenze normativamente attribuite (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2107/2007).

Art. 5)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10

del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

• durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;

• durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW a cui si deve aggiungere l'integrazione richiesta dal Comune di Rocchetta Sant'Antonio, di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) b), c), e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento

dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 215 e s.m.i., redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. n.380/2001.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 (ventisei) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
